

(N. 1861)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, MAZZA, FIMOGNARI, BORZI, ROMEI, BOMBARDIERI, GRAZIOLI, ORIANA, MIROGLIO, DEL NERO, LAI, SANTONASTASO, CERAMI, COLOMBO** Vittorino (V.), de' **COCCI, RIGGIO, SENESE, DEL PONTE, DELLA PORTA, BAUSI, ROSI**
e **FRACASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1982

Estensione agli ufficiali della polizia di Stato provenienti dai ruoli dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e dai sottufficiali del Corpo predetto dei benefici di carriera previsti dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la discussione al Senato del nuovo ordinamento della polizia, ora diventato legge 1° aprile 1981, n. 121, atteso il trambusto del momento, in cui tutte le categorie richiedevano adeguati benefici economici e di carriera, i membri delle competenti Commissioni, venuti a trovarsi nel groviglio dei complicati ruoli del personale, fuorviarono dai buoni propositi di giustizia e d'imparzialità che si erano unanimamente prefissi, sicchè alla fine emersero pesanti disuguaglianze a discapito, soprattutto, di un esiguo numero di ufficiali che, per essere divenuti tali provenendo dai ruoli dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e dal grado di sottufficiale attraverso una dura palestra di pro-

gressi culturali e attitudinali, con all'attivo anni e anni d'intenso lavoro nel Corpo, con il possesso di elevati requisiti tecnico-professionali, di dedizione al dovere in pace e in guerra, quasi tutti reduci di lunghe ed estenuanti prigionie, molti con qualifica di superinvalido o deceduti per cause di servizio, in età avanzatissime, meritavano, al contrario, gratitudine e solidarietà che la favorevole circostanza una volta tanto offriva.

Tali ufficiali chiedevano l'adeguamento della loro posizione di carriera a quella di altri pari grado, congruamente ricostruita in virtù dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

Purtuttavia, come sopra è cenno, furono i soli a venire esclusi dalla normativa.

Il Senato, in sede di ultime battute della discussione sul disegno di legge in riferimento, venuto a conoscenza d'aver lasciato, per mancanza di adeguate notizie, tali residue sperequazioni settoriali, tentò di correre ai ripari, ma, non potendo fare di più dati i tempi brevi a disposizione, ripristinò per questi ufficiali i benefici economici, quali combattenti, previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, articolo 2, secondo comma, in quanto la categoria ne era stata privata in sede di approvazione della legge 10 ottobre 1974, n. 496, articolo 9.

Invero il Senato, però, ignorava che tale concessione non avrebbe dato i frutti auspicati, tenuto conto della posizione al riguardo della Corte dei conti, che, secondo una restrittiva interpretazione della legge n. 804 del 1973, fin dal 1978 non registra più i relativi decreti in base al grado, bensì alle classi di stipendio, che per i colonnelli la legge stessa prevede in numero di due, di cui la prima (che poi è quella posseduta

dalla totalità degli interessati) si differenzia dall'altra solo nominalmente.

È, pertanto, necessario ed urgente, onorevoli senatori, adeguare la normativa anche per questi altri, pochi, validi ufficiali, al fine di evitare il perpetuarsi di sostanziali sperequazioni nell'ambito della stessa categoria, solo per il fatto che chi ha ottenuto l'effettiva acquisizione del grado debba anche mantenere il privilegio di una retribuzione economica superiore.

Il presente disegno di legge, di un solo articolo, si propone di risolvere il segnalato problema, per cui se ne raccomanda una sollecita approvazione, facendo presente che, per la copertura finanziaria, la cifra occorrente (lire 300.000.000 circa) potrà essere stornata dal più vasto finanziamento della legge di riforma della polizia 1° aprile 1981, n. 121, ai cui benefici questi ufficiali avrebbero avuto pieno titolo se non fosse intervenuto, a legge approvata dal Parlamento, il dissenso della Corte dei conti nella registrazione dei relativi decreti di promozione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo ordinario o separato e limitato con riconoscimento anche del servizio prestato nell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e di quello eventualmente prestato da sottufficiale per il periodo corrispondente a quello già riconosciuto nella posizione di ufficiale ai soli fini economici.